

N. R.G. 3208/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Amedeo Santosuosso	Presidente
dr. Vinicia Serena Calendino	Consigliere
dr. Raimondo Mesiano	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3208/2015** promossa in grado d'appello

DA

(IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T. RAG. STEFANO GUZZELLONI)
CONDOMINIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 6 DI MILANO (C.F. 80207280152), con il patrocinio dell'avv. LAVIANI ADOLFO e dell'avv. LAVIANI RENATO (LVNRNT70S22F205E) VIA OLMETTO, 3 20123 MILANO elettivamente domiciliato in VIA OLMETTO 3 MILANO presso il difensore avv. LAVIANI ADOLFO

APPELLANTE

CONTRO

(IN PERSONA DEL L.R.P.T.) BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA (C.F. 00053810149), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI ROBERTO e dell'avv. MANTEGAZZA ROBERTO (MNTRRT73H23E514G) PIAZZETTA GIORDANO, 4 20122 MILANO; elettivamente domiciliata in PIAZZETTA UMBERTO GIORDANO, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRETTI ROBERTO

APPELLATA

con atto di citazione in appello notificato il 09.09.2015.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per parte appellante

In riforma della impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ritenuta la responsabilità contrattuale o – in subordine – quella extra contrattuale di Banca



Popolare di Sondrio Scpa, voglia condannare la medesima banca al risarcimento del danno in favore dell'appellante nella misura di euro 255.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta. Con rivalutazione e condanna al pagamento degli interessi compensativi. Con rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. per parte appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni diversa eccezione o istanza ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, così giudicare:

1. in via principale, respingere l'appello proposto dal Condominio di Piazza della Repubblica n. 6 di Milano, in quanto inammissibile ed infondato, per i motivi esposti in atti ovvero con la migliore statuizione, confermando la sentenza impugnata;

2. sempre in via principale, respingere comunque tutte le domande ed istanze formulate dall'appellante, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, mandando esente la Banca da qualsivoglia responsabilità in relazione ai fatti per cui è causa, per i motivi meglio esposti in atti ovvero con la migliore statuizione, confermando, anche con diversa motivazione, la sentenza impugnata;

3. in subordine, ridurre le pretese avversarie nella misura in cui saranno rigorosamente provate in giudizio, tenuto conto della responsabilità, prevalente o quanto meno concorrente, dell'attore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., per i motivi esposti in atti ovvero con la migliore statuizione;

4. nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) dell'appello principale avversario e delle relative domande, condannare l'appellato Massimo Filippini al pagamento di ogni e qualsivoglia somma che la Banca dovesse essere chiamata a versare al Condominio appellante, a qualunque titolo, per i motivi meglio precisati in atti ovvero con la migliore statuizione e, comunque, condannare l'appellato Massimo Filippini a manlevare e tenere indenne la Banca da ogni richiesta formulata dall'attore, così come da ogni onere, costo o somma eventualmente posti a suo carico, con vittoria di spese;

5. in ogni caso, condannare l'appellante a rifondere all'appellata le spese ed i compensi professionali del presente grado di giudizio.

Nel caso di remissione in istruttoria del giudizio, si reiterano le istanze istruttorie disattese dal Tribunale e rassegnate nelle conclusioni riprodotte nella sentenza impugnata. Nella specie,

(A) l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:

(a) «vero che il Rag. Massimo Filippini era cliente dell'Agenzia n. 13 della Banca Popolare di Sondrio sin dal 1996»;

(b) «vero che presso l'Agenzia n. 13 della Banca Popolare di Sondrio il Rag. Filippini tra il 1996 ed il 2009 ha provveduto ad aprire diversi rapporti di conto corrente in nome e per conto di amministrazioni condominiali dal medesimo gestite, fra cui il conto corrente n. 05839/76 intestato al Condominio di Piazza della Repubblica n. 6 di Milano»;

(c) «vero che, in relazione alla richiesta dell'apertura di credito in data 5 febbraio 2007, il Rag. Massimo Filippini, su domanda del Direttore dell'Agenzia n. 13 della Banca, Dott. Massimo Cimbro,



ha motivato la richiesta in ragione di esigenze di cassa del Condominio di Piazza della Repubblica n. 6 e, in particolare, per la necessità di provvedere al pagamento dei fornitori condominiali»;

(d) «vero che l'emissione di assegni tratti sul conto corrente condominiale dal Rag. Filippini al proprio ordine veniva da lui giustificata al personale dell'Agenzia n. 13 della Banca nel pagamento del proprio compenso, nel rimborso delle somme anticipate dal medesimo amministratore per far fronte alla morosità di alcuni condomini e nel pagamento di diversi fornitori del Condominio»;

(e) «vero che il pagamento di quei fornitori e creditori (ad esempio, A2A S.p.A., Toro Ass.ni S.p.A., Mascherpa & Co. S.p.A., Servizi Cofathec S.p.A., Puliplastick S.r.l., Carival S.r.l., Parabiaghi S.p.A., Femar Impianti S.r.l., Daco di Dario Cavallo, Parrocchia dell'Annunciazione, Rancati Termotecnica S.r.l., Smircesi S.r.l., G.D.A. S.r.l., Dame Company S.p.A., Maurizio Bianchi, La Rondine S.r.l., Facchini Spurghi S.r.l., Dalla Giovanna & C. S.r.l., P&P s.a.s.) che il Condominio di Piazza della Repubblica n. 6 condivideva con le altre amministrazioni condominiali gestite dal Rag. Massimo Filippini (tra cui il Condominio Autorimesse di Piazza della Repubblica n. 6/8 di Milano) ed il pagamento dei debiti tributari venivano effettuati mediante l'emissione di assegni tratti dai conti correnti personali del medesimo Filippini ed aperti presso l'Agenzia n. 13 della Banca (identificati con i nn. 2869, 7782 e 7786) sui quali il Rag. Filippini versava gli assegni tratti al proprio ordine sul conto corrente n. 05839/76»;

(f) «vero che le modalità di pagamento dei fornitori comuni sui conti correnti personali del Rag. Massimo Filippini di cui al capitolo che precede era stata autorizzata dal Condominio di Piazza della Repubblica n. 6»;

(g) «vero che, durante il rapporto intercorso tra l'Agenzia n. 13 della Banca ed il Condominio di Piazza della Repubblica n. 6, ed in particolare dal 5 febbraio 2007 e fino al 2 novembre 2010, data di estinzione del conto corrente n. 05839/76, alcuna contestazione è pervenuta alla Banca sugli estratti conto periodici trasmessi al Condominio di Piazza della Repubblica n. 6 di Milano da parte degli organi condominiali o dei singoli condòmini»;

(h) «vero che, almeno sino al 2010, il Condominio di Piazza della Repubblica n. 6 aveva sempre confermato il Rag. Filippini nella carica di proprio amministratore e che tale rapporto cessò a seguito delle dimissioni da questo presentate all'assemblea».

Si indica a testimone il Dott. Massimo Cimbro, già Direttore presso l'Agenzia n. 13 di Milano della Banca, all'epoca dei fatti, ed attualmente Vice Direttore della sede di Milano della Banca, sita in Via S. Maria Fulcorina n. 1;

(B) ordine al Condominio attore di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei seguenti documenti:

(a) bilancio consuntivo e rendiconto delle spese relativi all'esercizio



- 2005/2006, con verbale assembleare di approvazione;
- (b) bilancio consuntivo e rendiconto delle spese relativi all'esercizio 2006/2007, con verbale assembleare di approvazione;
- (c) bilancio consuntivo e rendiconto delle spese relativi all'esercizio 2007/2008, con verbale assembleare di approvazione;
- (d) bilancio consuntivo e rendiconto delle spese relativi all'esercizio 2008/2009, con verbale assembleare di approvazione;
- (e) bilancio consuntivo e rendiconto delle spese relativi all'esercizio 2009/2010, con verbale assembleare di approvazione;
- (f) bilancio consuntivo e rendiconto delle spese relativi all'esercizio 2010/2011, con verbale assembleare di approvazione;
- (g) elenco dei fornitori del Condominio di Piazza della Repubblica n. 6 di Milano relativamente agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;
- (h) estratti del conto corrente intestato al Condominio di Piazza della Repubblica n. 6 di Milano ed aperto presso la dipendenza della BCC di Carate Brianza sul quale sono stati versati gli assegni prodotti sub doc. 21.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 5381/2015, pubblicata il 29.04.2015, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, esponeva come segue i fatti di causa e le ragioni delle sue determinazioni:

“PREMESSO

A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;

B. che il CONDOMINIO di piazza della Repubblica 6 in MILANO1, sull'assunto:

- che il proprio precedente amministratore dr. Massimo FILIPPINI, passando l'11/6/2010 le consegne al nuovo amministratore dr. Bruno BARESI, aveva rimesso a quest'ultimo una "situazione di cassa" da cui risultava "a credito condominio" la somma di € 242.034,713

- che successivi controlli di cui aveva riferito all'assemblea del 9/11/2012 il nuovo amministratore avevano accertato "che il FILIPPINI si era appropriato di Euro 255.000,00"4

- e che l'esame degli estratti del conto corrente 75/0005839 intrattenuto dal Condominio con la BANCA POPOLARE di SONDRIO S.c.p.A.5 aveva fatto emergere l' "incredibile susseguirsi di operazioni del tutto estranee alle obbligazioni del Condominio" descritte alla pagina 2 della citazione, e in particolare:

i . assegni circolari per euro 32.896,10 in favore del Filippini

i i . assegni circolari per euro 53.800,00 in favore di conti correnti di altri Condominii amministrati dal Rag. Filippini

i i i . giroconto a debito per euro 29.720,00 a favore di altri conti correnti

iv. prelievi su versamenti di assegni per euro 11.500,00 (all. n. 4 al doc. n. 5)

v. pagamenti di assegni di conto corrente tratti dal Signor Filippini, con assegni tratti su altri conti correnti

vi. e prelievi per contanti per euro 447.730,006 (al l. n. 1 al doc. n. 5)

ha chiesto condannarsi la banca convenuta, "perfettamente a conoscenza che il conto corrente veniva acceso all'esclusivo scopo di farvi pervenire i contributi e che la conseguente giacenza doveva esclusivamente servire al pagamento dei debiti condominiali", a risarcirgli il danno patito nella misura di € 255.000,00 a titolo di responsabilità sia ex contractu che aquiliana;

C. che la convenuta, premessa un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza del suo petitum (non essendo chiaro "se il danno di cui la banca è chiamata a rispondere sia rappresentato dagli



'ammanchi' di cui il precedente amministratore si sarebbe reso responsabile ovvero nello "sbilancio" del Condominio"), ha comunque eccepito nel merito, fra l'altro, che:

- i prelievi effettuati dal Filippini ed asseritamente non autorizzati erano avvenuti in corrispondenza di rimesse (di poco precedenti o successive) effettuate dal medesimo a loro copertura,
- tali prelievi (compresi quelli in contanti) erano stati destinati, oltre al pagamento del compenso allo stesso amministratore, ai vari creditori dell'attore,
- e che i pagamenti di cui ai giroconti disposti in favore di altri Condomini amministrati dal Filippini (parte dei quali ripianati da successive rimesse), se privi di un valido titolo giuridico dovevano considerarsi piuttosto fonte per il Condominio (non di un danno, bensì) di un credito restitutorio nei confronti dei beneficiari ai sensi dell'art. 2033 c.c.;

D. che in via subordinata la B PS ha chiesto ed ottenuto di chiamare in manleva Massimo FILIPPINI, attinto col rito degli irreperibili e rimasto contumace;

RILEVATO

E. che la causa petendi della domanda attorea è stata precisata dal Condominio attore, nella memoria depositata il 2/7/2013 ai sensi dell'art. 164 co. 5° c.p.c., nel senso che:

- "la banca convenuta sapeva per contratto o doveva sapere, in forza della sua professionalità, che gli atti compiuti dall'amministratore del Condominio non erano coerenti con gli obblighi assunti dalla Banca stessa nei confronti dei condòmini i quali versavano i contributi condominiali in conto corrente all'esclusivo scopo di gestire le parti comuni dello stabile", onde
- "qualsiasi 'movimento' di diversa natura non rientra tra le obbligazioni previste dal conto corrente condominiale con la conseguenza che, se la Banca non li avesse permessi, i condòmini avrebbero avuto (...) i fondi versati per il pagamento dei creditori che l'Amministratore aveva omesso di soddisfare",
- confermando senz'altra specificazione la richiesta di liquidazione del danno nell'importo di € 255.000,00 già domandato in citazione;

F. che la banca, pur ritenendo non sanata la nullità della domanda (ribadita nella sua memoria del 6/8/2013), nella successiva memoria datata 13/2/2014 ha ulteriormente precisato:

- a) che il Filippini risultava aver effettuato a favore del Condominio rimesse sia sul conto corrente B PS che su altro conto pure intestato al Condominio di piazza della Repubblica 6 presso la Banca di Credito cooperativo di Carate Brianza (avente identificativo S 01612 0000002869X 167) per complessivi € 504.921,078,
- b) che i prelievi contestati dall'attore, compresi quelli in contanti, erano stati destinati a pagamento del compenso del Filippini e a estinzione di debiti verso fornitori condominiali anche tramite il "travaso" di fondi nel conto professionale personale del terzo chiamato, "nell'ambito della "gestione centralizzata" dei pagamenti dei vari Condomini da lui amministrati" protrattasi senza protesta alcuna dei condòmini per diversi anni,
- c) che anche il Condominio attore aveva fruito di rimesse provenienti da altre amministrazioni gestite dal Filippini, senza che fosse stata allegata alcuna richiesta di restituzione,
- d) che il saldo del conto condominiale si era sempre mantenuto entro i limiti del fido di € 20.000 che lo assisteva (chiudendo il 30/6/2010 con un saldo passivo di € 19.662,789), laddove quelli dei conti personali presso B PS (nn. 2869, 7782 e 7786) che il Filippini aveva utilizzato per il pagamento 'centralizzato' dell'Erario dei fornitori e dei creditori dei diversi stabili che egli amministrava pure avevano chiuso "in dare" ;

G. che a tali deduzioni, volte a dimostrare l'assenza di un concreto danno in capo al Condominio e comunque del nesso di causalità, l'attore ha replicato nella sua memoria del 27/2/2014 trattarsi di "uno scenario del tutto sconosciuto" e di "notizia assolutamente nuova",

- dubitando comunque -quanto al conto acceso al Condominio presso la BCC brianzola, la cui apertura non era stata mai autorizzata-- che il Filippini potesse aver abbandonato un conto attivo senza nulla riferire
- preannunciando "naturalmente (...) indagini da parte dell'attuale amministratore"



• e ribadendo che al momento della chiusura del conto "esistevano debiti nei confronti dei fornitori del Condominio per euro 255.000,00";

H che respinte motivatamente -salvo che per l'interrogatorio formale del Filippini su alcune delle circostanze dedotte dalla banca e riportate sopra sub F. in merito alle modalità di gestione bancaria delle amministrazioni condominiali del terzo chiamato (il quale all'udienza del 30/9/2014 non s'è presentato a renderlo)- - le istanze istruttorie delle parti, queste hanno infine precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe all'udienza del 3/2/2015, donde la causa è pervenuta il 27/4/2015 al Tribunale per la decisione;

RICHIAMATO ADESIVAMENTE

- I. in via assolutamente preliminare e ad integrazione di quanto già premesso supra al paragrafo A., il principio processuale della "ragione più liquida" recentemente affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata-- senza necessità di esaminare previamente le altre, sostituendo -nella prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.-- il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare codificato all'art. 276 c.p.c.;11

RITENUTO

L. che nel presente giudizio, in cui il danno lamentato dal Condominio attore per avere la B PS consentito al proprio ex amministratore la irregolare conduzione del conto corrente condominiale è stato quantificato in quegli € 255.000,00 indicati all'amministratore subentrato alla seconda pagina del verbale assembleare del 1/8/11/2010 (e quindi nello sbilancio a debito del Condominio -nei confronti dei propri fornitori- "fra il totale speso e il totale versato" dai condòmini come emerso al passaggio delle consegne 12), appaiono dirimenti le circostanze (l'una dimostrata documentalmente dalla banca ed entrambe rimaste sprovviste in punto di fatto di una specifica contestazione da parte dell'attore):
a) che Massimo FILIPPINI ha a sua volta versato al Condominio stesso, sul conto oggetto di causa e su altro acceso (si a pur senza autorizzazione) presso la BCC di Carate Brianza, somme per complessivi €504.921,07 con assegni circolari e bancari ovvero giroconti per lo più rivenienti da conti volta a volta personali del Filippini o di altre amministrazioni condominiali che non risultano averli ripetuti dall'attore;

b) che dei prelievi in contanti effettuati dal FILIPPINI molti, sia pur attraverso il transito per uno dei conti personali intrattenuti dal terzo chiamato con la stessa B PS, hanno comunque avuto come destinazione finale il pagamento di fornitori del Condominio;

L).1 che a fronte di tali circostanze, da aversi per probatoriamente acquisite, viene meno uno degli ineliminabili presupposti della domanda risarcitoria proposta, vale a dire che l'aver la B PS consentito la gestione del conto n. 5839 nei singolarissimi termini di cui la banca stessa ha riferito nella sua memoria 13/2/2014 avrebbe privato il Condominio della provvista necessaria al pagamento dei debiti contratti coi propri fornitori, atteso che mediante quella stessa modalità gestionale risultano affluite in avere sul conto condominiale somme ingenti, e pagati debiti dell'attore per importi, se non allo stato definitivamente quantificabili, comunque tali da escludere che i prelievi stessi possano esser riguardati a latere actoris ed ex se come una distrazione o sottrazione o comunque una diminuzione patrimoniale;
L).2 che alla luce di quanto precede deve quindi ritenersi indimostrato il nesso di causalità diretta fra le violazioni degli obblighi di diligenza incombenti sulla banca quale bonus argentarius nella vigilanza sull'utilizzo ad opera del Filippini del conto del Condominio e l'evento finale di danno da questi rappresentato, nesso che incombeva per legge all'attore di dimostrare;

RITENUTO PERTANTO

M. che per tale assorbente ragione, anche a prescindere dalla questione -pur pregiudiziale- della validità processuale della domanda del Condominio 13 e da quella -pur giuridicamente preliminare- della liceità



della condotta della banca, la domanda attorea va comunque respinta senza necessità di ulteriore istruttoria;

M) . 1 che tuttavia, avendo in ogni caso la banca convenuta di fatto ammesso di esser stata consapevole e da tempo delle modalità di gestione 'alla rinfusa' dei conti condominiali e personali intrattenuti dal FI LIP P I N I con la BPS, senza con ciò aver avvertito l'esigenza di intervenire in alcun modo o di avvertire i beneficiari sostanziali del conto (i quali di nulla potevano avvedersi, essendo gli estratti inviati al FILIPPINI e risultando del consuntivi condominiali unicamente il saldo del conto n. 5839), ritiene il Tribunale di essere in presenza di circostanze tali da giustificare ex art. 92 co. 2° c.p.c. un'eccezione al principio della soccombenza, compensando integralmente fra le parti le spese del processo;

13 Il quale, ancora in comparsa conclusionale di replica, è tornato sul punto individuando il danno, questa volta, in "una perdita di provvista, depositata dai correntisti (i condòmini) e sottratta con il compiacente e fattivo comportamento della Banca"

M).2 che infine la reiezione della domanda del Condominio è assorbente del rapporto processuale fra la B PS e Massimo FILIPPINI, chiamato in manleva per la subordinata -e non verificatasi- - ipotesi di soccombenza della convenuta;

Quindi, il primo Giudice pronunciava il seguente dispositivo:

“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal CONDOMINIO di piazza della Repubblica 6 in MILANO nei confronti della BANCA POPOLARE di SONDRIO S.c.p.A . con citazione notificata il 17/2/2012, nonché sulla domanda subordinata svolta dalla convenuta con atto di citazione del terzo notificato il 27/9/2012, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. rigetta la domanda attorea;
2. compensa integralmente fra l'attore e la banca convenuta le spese di lite“.

Detta sentenza non veniva notificata.

Con atto di citazione in appello notificato il 09.09.2015 l'attore, Condominio di Piazza della Repubblica n. 6 – Milano, in persona dell'Amministratore pro tempore, interponeva rituale e tempestiva impugnazione contro la predetta decisione innanzi a questa Corte, chiedendo che, in totale riforma di essa, fossero accolte le conclusioni in epigrafe riportate:

Si costituiva in giudizio la convenuta Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, con comparsa di risposta, con cui chiedeva, in via preliminare, che la Corte volesse disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Massimo Filippini, già terzo chiamato rimasto contumace in primo grado ed, in ogni caso, volesse respingere l'appello in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese del giudizio di appello.

Alla prima udienza, tenutasi il 26.01.2016, questa Corte rinviava la causa all'udienza del 12.07.2016 autorizzando la chiamata in giudizio di Massimo Filippini.

All'udienza del 12.07.2016, la Corte, verificata la ritualità e la tempestività della chiamata in causa del Filippini da parte della banca appellata, dichiarava la contumacia del chiamato, che non si era costituito nel presente giudizio di appello.

All'udienza del 18.07.2017 la presente causa di appello veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con l'assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito della comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che l'impugnazione in esame sia infondata e che essa vada respinta.

In via pregiudiziale, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale del suo rappresentante, per non essere stata la proposizione dell'impugnazione autorizzata con delibera dell'assemblea dei condomini.

L'eccezione, a parere del Collegio, è infondata.



Infatti la proposizione del presente giudizio di appello è stata autorizzata dalla assemblea dei condomini con delibera del 24.06.2015, la cui copia si trova nel fascicolo d'ufficio della presente causa.

Ancora, in via pregiudiziale, la appellata ha eccepito la improponibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza e conseguente formazione del giudicato sul punto nodale della motivazione contenuta nell'impugnata sentenza, che è rappresentata dalla ragione più liquida consistente nella assenza di prova del nesso di causalità fra la condotta asseritamente illecita della banca ed il danno sofferto dal condominio oggi appellante, punto della motivazione, in relazione al quale l'appellante medesimo non avrebbe esposto alcuna precipua censura, con conseguente formarsi del giudicato ai sensi dell'art. 329 c.p.c.

Anche detta eccezione, a parere di questa Corte, è infondata.

Infatti, nell'appello è contenuta una contestazione di tutto il ragionamento esposto dal primo Giudice sul tema della ritenuta ragione più liquida, ivi comprese specifiche censure sulla mancanza di prova del rapporto di causalità fra condotta asseritamente illecita della banca e danno sofferto dal condominio.

Ancora, lo istituto di credito appellato, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specifiche ed ordinate censure formulate secondo la falsariga e lo schema espositivo prescritto da detta norma.

L'eccezione, a parere del Collegio, è anch'essa infondata.

Infatti, nonostante il carattere non ben ordinato delle doglianze contenute nell'atto di impugnazione, esse sono nel complesso ben comprensibili.

Può essere adesso esaminato il merito delle censure rivolte dal condominio appellante alla sentenza impugnata.

Con doglianze tra loro non bene distinte e non bene coordinate, l'appellante contesta l'intero percorso logico contenuto nella motivazione, sottolineando che il Tribunale, decidendo la causa sulla già accennata ragione più liquida, ha ommesso ogni valutazione dell'illiceità della condotta della banca, valutazione di illiceità che, secondo lo stesso condominio, sarebbe evidente posto che l'istituto di credito convenuto avrebbe posto in essere una condotta di non diligente ed attento assolvimento dei suoi compiti di mandatario, in particolare tollerando che Massimo Franco Filippini, amministratore del Condominio nel periodo di funzionamento e vigenza del conto corrente aperto presso la Banca Popolare di Sondrio (2005 – 2010) a favore del Condominio medesimo, gestisse il conto corrente “alla rinfusa”, con disordinate operazioni di trasferimento di valuta dal conto medesimo ad altri conti di altri condomini da lui amministrati ed a conti suoi personali presso la medesima banca, considerando detti conti come un'unica massa attiva a disposizione dello stesso Filippini. Ciò facendo la banca, quanto al condominio appellante, avrebbe ommesso ogni diligenza del mandatario verso il condominio e verso i condomini, posto che il conto corrente bancario de quo era intestato al condominio e che, non avendo quest'ultimo – come è pacifico – personalità giuridica, il rapporto sostanzialmente di mandato che lega la banca trattaria al correntista doveva intendersi come intercorrente fra i condomini e la banca. Erano infatti questi ultimi ad alimentare il conto medesimo di provvista con i versamenti da essi fatti con i MAV emessi dalla stessa banca, per cui quest'ultima non avrebbe dovuto tollerare che detta provvista, principalmente destinata al pagamento dei fornitori del condominio medesimo, fosse oggetto di condotte appropriative e distrattive da parte del medesimo Filippini.

Ora, appunto su questa affermazione di illiceità della condotta dell'istituto di credito trattario converge in primo luogo l'attenzione di questa Corte.

E' da premettere che, come del resto avviene normalmente, dalla documentazione prodotta dalla banca emerge che sul conto corrente intestato al condominio, l'unica persona autorizzata ad operare con tutte le operazioni bancarie che di regola può porre in essere un correntista, era lo stesso Filippini, la cui firma era depositata nello specimen in possesso della banca.



Ciò posto, a parere di questa Corte, deve negarsi che la banca avesse il potere dovere di controllare “la fisiologia ovvero la patologia” della gestione del conto corrente bancario da parte del soggetto autorizzato ad operarvi, e cioè del Filippini. Né aveva l’istituto di credito, pure in presenza di un conto corrente intestato al condominio, il potere dovere di controllare che le operazioni di prelievo e di pagamento avessero come beneficiari i fornitori del condominio. Infatti, come giustamente ha osservato la difesa dell’istituto, quest’ultimo sarebbe venuto meno ai suoi obblighi contrattuali, derivanti dal contratto di conto corrente bancario, se, in presenza di un saldo attivo, avesse rifiutato al Filippini un prelievo, ovvero l’addebito di un assegno bancario tratto sul conto ovvero l’emissione di un assegno circolare ovvero, ancora, l’esecuzione di un bonifico e così via. Infatti, in tema di conto corrente bancario, nei rapporti fra correntista e banca trattaria (e sappiamo che il solo amministratore condominiale era autorizzato ad operare sul conto in questione) vige l’art. 1852 c.c., il quale dispone al primo comma: “ Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito”. Pertanto si ripete: in presenza di un saldo attivo del conto la banca non avrebbe potuto rifiutare una operazione di prelievo senza violare un suo obbligo contrattuale. In altri termini, de lege data non è configurabile a carico della banca un obbligo di controllo della sana e prudente gestione del conto.

Del resto la banca inviava all’amministratore, ai sensi dell’art. 119 TUB, gli estratti conto relativi al rapporto bancario in questione e l’amministratore era senz’altro tenuto alla esibizione di detti estratti conto ai condomini. Quest’ultimi, pertanto, se avessero esercitato detto loro diritto all’esibizione degli estratti conto da parte dell’amministratore, bene avrebbero potuto osservare gli strani movimenti del conto corrente medesimo.

Dette valutazioni e detto convincimento in diritto della Corte, ad avviso del Collegio, è la ragione più evidente e più “a monte” per cui la domanda risarcitoria del condominio era ed è senz’altro da respingere ed è assorbente di ogni altro profilo emergente dagli atti processuali.

Con ciò l’impugnazione va respinta e la sentenza appellata va confermata con la diversa motivazione sopra esposta.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza del condominio.

Pqm

La Corte d’Appello di Milano, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così dispone: respinge l’appello e conferma integralmente l’impugnata sentenza n. 5381/2015 del Tribunale di Milano, pubblicata il 29.04.2015;

condanna il condominio appellante alla rifusione in favore della banca appellata delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi professionali oltre 15 % per spese generali ed iva e cpa come per legge;

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/2002 e succ. modific.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 novembre 2017.

Il Consigliere relatore
Raimondo Mesiano

Il Presidente
Amedeo Santosuosso

